



La notizia di oggi

7 Maggio 2010

● Videosorveglianza: nuove norme

L'Autorità garante per la protezione dei dati personali, con Provvedimento generale 8 aprile 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010, ha emanato nuove regole per la videosorveglianza (allegato n.1)

Per quanto riguarda le farmacie, le principali novità riguardano:

- il cartello che deve contenere anche l'informazione circa l'eventualità del collegamento con la polizia;
- informativa visibile anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
- nuove specifiche misure di sicurezza se si usano determinate apparecchiature;
- verifica preliminare del Garante in caso di ripresa con sistemi complessi e di conservazione delle immagini oltre una settimana di tempo.

Si riepiloga qui di seguito la normativa sulla videosorveglianza anche alla luce del nuovo Provvedimento.

OBBLIGO DI INFORMATIVA MEDIANTE L'ESPOSIZIONE DI CARTELLI

I Titolari di farmacia devono esporre uno o più cartelli per informare utenti e collaboratori che stanno per accedere in una zona videosorvegliata. A tal fine, il Garante ha affermato che si può utilizzare il modello già messo a disposizione con il Provvedimento generale del 2004. Tuttavia, nel provvedimento in esame, il Garante non ha fatto differenze, per quanto riguarda il contenuto minimo del cartello, tra aree esterne e aree interne.

Il cartello con l'informativa:

- deve essere adattato alle circostanze del caso e deve contenere il nome del titolare del trattamento (le generalità del titolare di farmacia persona fisica o la ragione sociale della società), le finalità perseguite (di norma, nelle farmacie, sono relative alla sicurezza delle persone e dei beni);
- deve indicare se le immagini sono registrate;
- deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
- deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno; Tale prescrizione, concernente la visibilità notturna, deve essere adempiuta entro il 29 aprile 2011.

Federfarma ha predisposto un cartello, sulla base del modello fornito dal Garante, nel caso in cui si proceda alla registrazione delle immagini (allegato n.2) e un altro cartello nel caso in cui non si proceda alla predetta registrazione (allegato n.3). I modelli devono essere completati con la scrittura delle generalità del titolare di farmacia persona fisica o della ragione sociale della società.

Informativa da parte dei titolari di farmacia che effettuano collegamenti con le forze di polizia

Le riprese effettuate con sistemi di videosorveglianza, direttamente collegati con le forze di polizia, devono essere rese note agli interessati. A tal fine, il Garante ritiene che si possa utilizzare un modello semplificato di informativa "minima" - indicante il titolare del trattamento, la finalità perseguita ed il collegamento con le forze di polizia (allegato n.4)

Sanzioni

La violazione delle disposizioni riguardanti l'informativa (esposizione del cartello), consistente nella sua omissione o inidoneità (es. laddove non indichi comunque il titolare del trattamento, la finalità perseguita ed il collegamento con le forze di polizia), è punita con la sanzione amministrativa da 6.000 a 36.000 euro, prevista dall'art. 161 del Codice privacy.

PRESCRIZIONI SPECIFICHE: VERIFICA PRELIMINARE E NOTIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO

Verifica preliminare del Garante della privacy

E' necessario sottoporre l'impianto di videosorveglianza a verifica preliminare del Garante, solo ed esclusivamente nei seguenti casi:

- sistemi di videosorveglianza dotati di **software** che permetta il riconoscimento della persona tramite collegamento o incrocio o confronto delle immagini rilevate (es. morfologia del volto) con altri specifici dati personali;
- sistemi c.d. intelligenti, che sono in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli.

- allungamento dei tempi di conservazione delle immagini registrate oltre il previsto termine massimo di sette giorni derivante da speciali esigenze di ulteriore conservazione, a meno che non derivi da una specifica richiesta dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione a un'attività investigativa in corso.

E' importante porre particolarmente attenzione a non eccedere i tempi di conservazione delle immagini registrate per non ricadere nell'obbligo di richiedere all'Autorità una verifica preliminare.

L'obbligo della richiesta di verifica preliminare (qualora ricorrano le ipotesi sopra considerate) andrà assolto entro il 29 settembre 2010.

Notificazione del trattamento

In relazione a quanto stabilito dalla lett. f), del comma 1, dell'art. 37, del Codice privacy, il Garante ha confermato che non vanno notificate le riprese effettuate per esclusive finalità di sicurezza o di tutela delle persone o del patrimonio ancorché relative a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando immagini o suoni raccolti siano conservati temporaneamente.

MISURE DI SICUREZZA E SOGGETTI PREPOSTI

Misure di sicurezza

I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con le ordinarie misure minime sicurezza (password per l'accesso, antivirus, conservazione di videocassette, cd, DVD in armadi chiusi a chiave) e comunque con le ulteriori misure indicate nel provvedimento in commento e riportate nell'allegato n. 5.

Tali ulteriori Misure di sicurezza devono essere adottate entro il 29 aprile 2011.

Il mancato rispetto di tali ulteriori prescrizioni comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da trentamila a centottantamila euro (art. 162, comma 2-ter, D.Lgs. 196/03). Viceversa, l'omessa adozione delle misure minime di sicurezza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da ventimila a centoventimila euro (art. 162, comma 2-bis, D.Lgs. 196/03) ed integra il reato previsto dall'art. 169 del D.Lgs. 196/03 punito con l'arresto sino a due anni.

Sarebbe opportuno che l'installatore degli impianti garantisca l'implementazione di tali misure, attraverso il rilascio di un documento all'interno del quale dichiara di aver installato l'impianto a norma del d.lgs. n.196/2003 e del Provvedimento del Garante della Privacy 8 aprile 2010.

Incaricati

Il titolare deve designare per iscritto tutte le persone fisiche autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate eventualmente le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini (**art. 30 del Codice**). Deve trattarsi di un numero delimitato di soggetti. Occorre altresì individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.).

DURATA DELL'EVENTUALE CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI

Il Garante ha affermato che in caso di particolare rischiosità dell'attività svolta le immagini possono essere conservate al massimo per una settimana. In base ai dati forniti dal Ministero dell'Interno e dal Comitato intersettoriale sulla criminalità predatoria istituito dall'OSSIF, si ritiene che le farmacie siano un luogo ad alto rischio rapina e sia, pertanto, consentito di conservare le immagini fino ad una settimana di tempo.

In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, si deve richiedere una verifica preliminare del Garante.

Sanzione

Il mancato rispetto dei termini di conservazione (sette giorni) e del correlato obbligo di cancellazione, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da trentamila a centottantamila euro (art. 162, comma 2-ter, D.Lgs. 196/03).

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Deve essere assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti in conformità al Codice, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento (**art. 7 del Codice**).

DIVIETO DI CONTROLLO A DISTANZA DEI LAVORATORI. AUTORIZZAZIONE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO

Nelle attività di videosorveglianza occorre rispettare il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa, pertanto è vietata l'installazione di apparecchiature specificatamente preordinate alla predetta finalità.

E' possibile invece installare impianti di videosorveglianza per esigenze di sicurezza, ancorché ne derivi la possibilità di riprendere i lavoratori. In tal caso, tuttavia, le farmacie con personale sino a 15 dipendenti devono richiedere l'autorizzazione alla Direzione provinciale del lavoro, settore ispezione del lavoro. Solamente nelle farmacie con più di 15 dipendenti, laddove è istituita la RSA (rappresentanza sindacale aziendale) è possibile concludere un accordo con la stessa, in sostituzione dell'autorizzazione.

La scrivente rammenta che eventuali accordi sottoscritti a livello nazionale o territoriale con le Organizzazioni sindacali, eventuali accordi intercorsi tra titolari di farmacia e i collaboratori o le autorizzazioni scritte rilasciate dai singoli collaboratori non possono essere considerate sostitutive della autorizzazione rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro.

L'impianto può essere installato solo successivamente al rilascio della autorizzazione. Si ricorda altresì che la Direzione Provinciale del lavoro, a seguito della richiesta di autorizzazione, di norma effettua un sopralluogo in farmacia, finalizzato a fornire le prescrizioni nel provvedimento di autorizzazione e qualora rinvenisse le telecamere già installate, sanziona il titolare.

L'utilizzo di sistemi di videosorveglianza preordinati al controllo a distanza dei lavoratori o ad effettuare indagini sulle loro opinioni, l'installazione di telecamere di videosorveglianza integra la fattispecie di reato prevista dall'art. 171 del Codice. Inoltre è possibile l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice.

Allegato n.1 Provvedimento generale del Garante della privacy

Allegato n.2 Cartello da esporre nel caso in cui si effettui la registrazione

Allegato n.3 Cartello da esporre nel caso in cui non si effettui la registrazione

Allegato n.4 Cartello da esporre nel caso in cui il sistema è collegato con le forze di polizia

Allegato n. 5 Misure di sicurezza per la videosorveglianza

Gli allegati sono disponibili sul nostro sito www.atfoggia.it alle sezioni

“Notiziario -> 2010” e “Disposizioni varie -> Nazionali”